

Nel caso un candidato dovesse chiedere all'Ufficio federale di giustizia il casellario giudiziale **in forma elettronica mediante firma digitale**, il documento, una volta ottenuto, dovrà essere inviato alla **Cancelleria comunale** all'indirizzo di posta elettronica del Comune per la verifica dell'autenticità.

All'atto della presentazione delle candidature dovrà essere allegato, unitamente alla dichiarazione di accettazione, anche il **casellario giudiziale in originale**.

A tempo debito verrà attivato il sito internet www.ti.ch/diritti-politici.

Siamo a disposizione per ulteriori delucidazioni e gradite i nostri migliori saluti.


Il Direttore:
G. Battaglioni

PER LA DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA

L'Addetta LVE:
M.E. Guidotti


Destinatari:

Lega dei Ticinesi, Via Monte Boglia 6, Casella postale 4562, 6900 Lugano
Partito liberale radicale, Centro Monda 3, Casella postale 154, 6528 Camorino
Partito Popolare Democratico, Viale Portone 5, Casella postale 2300, 6501 Bellinzona
Segretariato Generazione Giovani, c/o Segretariato PPD, Viale Portone 5, Casella postale 2330, 6501 Bellinzona
Partito socialista, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona
I Verdi, Casella postale 1636, 6500 Bellinzona
I Verdi liberali, Via San Giorgio 14, 6976 Castagnola
Unione Democratica di Centro, Casella postale 6193, 6901 Lugano
Partito comunista, a.a. sig. Massimiliano Ay, Via Birreria 19, 6503 Bellinzona
Movimento per il socialismo, Via Codeborgo 13, 6500 Bellinzona
Unione democratica federale, Via Piotti 1, 6833 Vacallo
ALRA, Centro Monda 3, Casella postale 154, 6528 Camorino
I Liberisti, a.a. sig. Rivo Cortonesi, Via Prada 12, 6929 Gravesano
MontagnaViva, c/o Germano Mattei, Casella postale 24, 6690 Caviglioglio
Lega Sud, c/o sig. Danti Luciano Milan, Via Nosetto 22, 6622 Ronco s/Ascona
Partito Operaio e Popolare, c/o sig. Gianluca Bianchi, Via al Ponte 2, 6710 Biasca
Giovani UDC, c/o sig. Alain Bühler, Via alla Bozzoreda 4, 6963 Pregassona
Gioventù socialista Ticino, 6500 Bellinzona
AreaLiberale, c/o sig.ra Yvonne Ghisi, A Brégh 12, 6702 Claro
Fronte degli Indignati, c/o sig. Orlando De Maria, Casella postale 78, 6952 Canobbio

Copia p.c.:

Cancelliere dello Stato; Residenza (giampiero.gianella@ti.ch);
Cancelleria dello Stato, Residenza (can-scd@ti.ch);
Centro sistemi informativi, Residenza (sauro.pesenti@ti.ch);
Sezione degli Enti locali, Residenza (di-sel@ti.ch).

Allegati:

Direttive elezioni comunali 2016, modelli proposte di candidatura e dichiarazione di accettazione

Direttive per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale per la legislatura 2016-2020

1. Basi legali

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost. cant.), la legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), il regolamento di applicazione del 18 novembre 1998 (RALEDP), la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) disciplinano le elezioni comunali per il rinnovo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

2. Numero dei membri da eleggere e periodo di elezione

Il numero di membri del Municipio e del Consiglio comunale da eleggere è fissato nei regolamenti comunali. Nei Comuni in cui vige il regime dell'Assemblea comunale ha luogo solo l'elezione del Municipio.

3. Luogo e termini per la presentazione delle proposte di candidature (art. 57, 160 LEDP e 23 RALEDP)

Le proposte di candidatura per l'elezione del **Municipio** e del **Consiglio comunale** devono essere **consegnate a mano**,

- **alla Cancelleria comunale entro le ore 18.00 di lunedì 1° febbraio 2016.**

4. Requisiti per la presentazione delle proposte di candidature (art. 57, 58, 60 LEDP; 23 RALEDP)

Ogni proposta di candidatura deve recare

- **una denominazione che la distingua dalle altre.**

I proponenti sono invitati a presentare denominazioni di lista che non si prestino a confusione (p.es. denominazioni e sigle comunemente riconosciute di "proprietà" di altri Partiti, Movimenti, ecc).

Le proposte di candidatura devono essere consegnate

- **in un esemplare originale.**

I candidati devono essere designati unicamente con

- **Cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno) e domicilio**

Avvertenze:

Nel modulo pubblicato che verrà pubblicato in internet per la presentazione delle proposte di candidatura nella casella al fianco del nome del candidato, sarà possibile indicare:

- il **nome detto** del candidato (p.es. Verdi Francesco "**Cesco**"; Neri Alessandra "**Ale**", ecc.) – il **nome detto** è da menzionare tra virgolette e figurerà a fianco del nome sulla scheda di voto e sull'elenco candidati;

- la qualifica “**indipendente**” ossia indipendente dal Partito, Movimento, ecc. (da non confondere con la professione: dato non richiesto dalla legge) – la qualifica indipendente figurerà unicamente sull’elenco candidati;
- le menzioni p.es. **Generazione Giovani, Giovani Socialisti, Giovani UDC, ecc.:** figureranno unicamente sull’elenco candidati.

5. Eleggibilità

Nelle elezioni popolari comunali è **eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune.**

Avvertenza

Determinante per l’eleggibilità è la data dell’elezione ovvero **domenica 10 aprile 2016.**

6. Ineleggibilità

Il nuovo articolo 10a della legge sull’esercizio dei diritti politici recita

¹È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all’elezione del Consiglio comunale.

²Per l’accertamento dell’ineleggibilità fanno stato le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero.

³Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull’ineleggibilità al momento del deposito delle candidature.

⁴Contro la decisione sull’ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di tre giorni.

Questa disposizione si applica unicamente per le candidature per l’elezione del Municipio: l’ineleggibilità del candidato è decisa dal **Municipio (non dal Sindaco)** al momento del deposito delle proposte di candidatura.

Nell’estratto del casellario non figura l’iscrizione di una condanna se:

- la sentenza di condanna è definitiva (cresciuta in giudicato) e la sanzione è stata cancellata dal casellario essendo trascorsi i termini di cancellazione
oppure se
- la sentenza di condanna non è ancora cresciuta in giudicato.

In entrambi i casi la persona interessata **può partecipare all’elezione quale candidata.**

Per la **durata delle iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale**, si rimanda all’art. 369 Codice penale svizzero.

Riguardo alla seconda ipotesi (sentenza di condanna non ancora cresciuta in giudicato), l’articolo 198 LOC permette a determinate condizioni la sospensione di un membro del Municipio in attesa della conclusione del procedimento penale.

Indipendentemente da un'eventuale sospensione, nel caso in cui la condanna divenisse definitiva durante la legislatura, il membro del Municipio è destituito sulla base dell'articolo 199 LOC in caso di condanna a una pena detentiva o pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

7. Altre informazioni importanti

Ogni proposta di candidatura **non può contenere**

- un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste.

I candidati **non possono firmare**

- la proposta sulla quale essi sono designati (divieto di autoproposta), né quelle di altre liste per lo stesso potere.

Se un candidato è designato **su due o più proposte** alle quali ha dato la sua adesione, o figura quale **candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra**, la candidatura rispettivamente la proposta **sono stralciate** da tutte le liste.

8. Modelli di proposta di candidatura per l'elezione del Municipio, Consiglio comunale con e senza circondari elettorali

Si rimanda ai modelli allegati alle presenti direttive che saranno pubblicati nel sito www.ti.ch/diritti-politici a tempo debito.

9. Dichiarazione di accettazione e casellario giudiziale del candidato (art. 60 cpv. 3 LEDP e 24 RALEDP)

Alla proposta di candidatura devono essere unite **la dichiarazione di accettazione firmata in originale dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale in originale per l'elezione del Municipio.**

In caso di candidatura sia al Municipio sia al Consiglio comunale devono essere presentate **due** dichiarazioni di accettazione separate.

È valido ai fini della presentazione della candidatura l'estratto del casellario giudiziale rilasciato **nei sei mesi precedenti la data dell'elezione.**

Per le elezioni comunali del 10 aprile 2016 **sono validi** gli estratti rilasciati a partire **dal 10 ottobre 2015.**

Per informazioni sull'ottenimento del casellario giudiziale si rimanda al sito https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_it

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria comunale anche in forma elettronica **se munito della firma digitale** e inviato all'indirizzo di posta elettronica del Comune per le necessarie verifiche circa la sua autenticità.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La **mancata presentazione del casellario giudiziale** del candidato comporta **lo stralcio della candidatura** se il documento non viene presentato nemmeno nel termine di **tre giorni** fissato dal Sindaco per rimediare a semplici vizi formali (art. 62 LEDP).

Il Sindaco pubblicherà all'albo comunale l'elenco dei candidati al Municipio riportando ciò che risulta nell'estratto del casellario giudiziale.

Avvertenza:

I candidati dovranno essere invitati a richiedere il casellario giudiziale, avuto riguardo della massima tempestività. Al momento del deposito delle candidature per il Municipio è importante che siano presentati i casellari giudiziali in originale di tutti i candidati. Raccomandiamo i Partiti di avvisare le Sezioni locali per tempo.

10. Proponenti

I proponenti devono essere

- **cittadini svizzeri, di diciotto anni compiuti, iscritti nel catalogo elettorale comunale e domiciliati da tre mesi nel Comune, al momento del deposito delle proposte di candidatura.**

I proponenti devono **firmare** la proposta di candidatura di **proprio pugno indicando cognome, nome, data completa di nascita (giorno, mese e anno), domicilio e firma.**

La proposta di candidatura deve essere firmata da almeno:

- **da 5 proponenti nei Comuni aventi meno di 300 elettori;**
- **da 10 proponenti nei Comuni aventi tra 300 e 1'000 elettori;**
- **da 20 proponenti nei Comuni aventi 1'000 e più elettori.**

Avvertenze:

Un proponente **non** può firmare **più di una proposta** per il medesimo potere da eleggere, **né ritirare** la sua firma dopo il deposito. Se un proponente ha **firmato più** di una proposta il suo nome è mantenuto sulla **prima proposta depositata**.

Il ticinese all'estero può sottoscrivere la proposta di candidatura ma non può essere candidato.

11. Rappresentante dei proponenti (art. 59 LEDP)

I proponenti devono designare un loro rappresentante autorizzato ad agire e firmare in loro nome, a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. In mancanza di tale designazione si ritiene quale rappresentante il primo proponente.

Avvertenze:

E' necessario l'accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, dell'accordo di tutti proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta o la riduzione del numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita (art. 63 LEDP) e per la facoltà di ulteriore designazione in caso di seggi in più spettanti al gruppo (art. 95 LEDP).

12. Deposito della cauzione (art. 61 cpv. 2, 3 e 4 LEDP; 25 RALEDP)

Per **ognuno** dei poteri da eleggere, Municipio e Consiglio comunale, è dovuta una cauzione in contanti di:

- **nessuna cauzione per le proposte che richiedono 5 proponenti;**
- **fr. 300.– per le proposte che richiedono 10 proponenti;**
- **fr. 500.– per le proposte che richiedono 20 proponenti.**

La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto.

13. Esame delle proposte di candidatura (art. 62, 87 e 160 LEDP; 54 Cost. cant.)

Il Sindaco procede all'esame delle proposte di candidatura e assegna al rappresentante dei proponenti **un termine di tre giorni** per

- modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- sostituire candidati stralciati d'ufficio, siccome ineleggibili;
- stralciare candidati eccedenti;
- completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore agli eleggendi;
- per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
- rimediare a semplici vizi formali.

Si rimanda all'art. 62 LEDP per l'esame delle proposte di candidature, la modifica delle medesime e ogni altra notifica all'Autorità competente.

I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono depositare i documenti indicati nell'art. 60 cpv. 3 LEDP.

La mancata correzione in tempo utile della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev'essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l'indicazione del diritto di ricorso secondo l'art. 163 LEDP.

Avvertenza

Al momento del deposito delle candidature, il **Municipio (non il Sindaco)** decide sull'ineleggibilità di un candidato per il Municipio se condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

14. Rinuncia alla candidatura (art. 64 LEDP e 26 RALEDP)

Ogni candidato può dichiarare al Sindaco per iscritto

- **entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte (giovedì 4 febbraio 2016 entro le ore 18.00)** che rinuncia alla sua candidatura. In tal caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La rinuncia di cui all'art. 64 LEDP non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti. La rinuncia del candidato non deve essere sottoscritta dai proponenti.

15. Ritiro di proposte per permettere l'elezione tacita (art. 63 LEDP)

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per **iscritto** di

- ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 18.00**.

La dichiarazione di ritiro della proposta o riduzione del numero dei candidati per consentire **l'elezione tacita deve essere presentata a mano,**

- **alla Cancelleria comunale.**

16. Liste definitive (art. 66 LEDP)

Le proposte di candidati sono definitivamente stabilite

- **entro le ore 18.00 di lunedì 8 febbraio 2016 e prendono il nome di liste.**

17. Sorteggio delle liste (art. 66 LEDP)

L'ordine di successione delle liste è determinato mediante sorteggio, in seduta pubblica, dal Municipio. In caso di elezioni contemporanee (Municipio e Consiglio comunale), un gruppo ha diritto allo stesso rango per le liste presentate per i due consessi. Il Municipio ne fissa le modalità.

I candidati ricevono, un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione dei vari gruppi. L'ordine di successione dei candidati di ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.

18. Pubblicazione delle liste (art. 67 LEDP e 27 RALEDP)

Le liste, con le iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale dei candidati per il Municipio, sono pubblicate con il nome dei proponenti all'albo comunale ufficiale a cura del Sindaco o di chi ne fa le veci.

19. Circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale (art. 93a LEDP)

In alcuni Comuni il regolamento comunale o il decreto legislativo che ha sancito l'aggregazione consentono la suddivisione delle candidature **tra circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale**. In quei casi, la suddivisione delle candidature tra circondari elettorali non è obbligatoria ma spetta ai proponenti decidere se fare uso di tale facoltà.

I Partiti possono far uso interamente della facoltà prevista dall'art. 93a LEDP, oppure solo parzialmente (per esempio, unendo due o più circondari elettorali) oppure rinunciandovi (circondario unico).

20. Voto al seggio elettorale

L'elettore che opta per il voto all'ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza e le schede ufficiali.

Agevolazioni di voto

a) Voto accompagnato (art. 30 LEDP e 29 RALEDP)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.

b) Voto per corrispondenza (art. 32, 33, 34 LEDP e 33 RALEDP)

L'elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve a casa il materiale di voto. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato **entro le ore 12.00 di domenica 10 aprile 2016**.

Il cittadino ticinese all'estero (con domicilio all'estero) non ha diritto di voto per corrispondenza. Può esercitare il diritto di voto recandosi di persona all'ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale risulta iscritto.

21. Stampa e distribuzione del materiale di voto (art. 25 e 26 LEDP)

La Cancelleria comunale provvede alla stampa del materiale di voto ed invia al domicilio dell'elettore **al più tardi nella settimana dal 14 al 18 marzo 2016**, la busta di trasmissione per il voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, le schede ufficiali, le buste per riporre la scheda votata, gli elenchi candidati e le istruzioni di voto.

Le schede facsimile **non** sono distribuite agli aventi diritto di voto.

22. Fornitura schede facsimile

La Cancelleria comunale, su richiesta dei Partiti che hanno presentato candidature per il Municipio e/o per il Consiglio comunale, mette a disposizione dietro pagamento le schede facsimile.

23. Giorni e orari di voto (art. 27 LEDP)

Il giorno di voto è **domenica 10 aprile 2016**.

I Comuni hanno la facoltà di aprire gli uffici elettorali anche nei giorni di:

- giovedì 7 aprile 2016
- venerdì 8 aprile 2016
- sabato 9 aprile 2016.

I giorni e gli orari di voto sono decisi dal Municipio, sono indicati nel materiale di voto e pubblicati all'albo comunale.

24. Scheda con o senza intestazione della lista e voti preferenziali (art. 37 LEDP)

L'elettore ha la facoltà di votare con o senza intestazione della lista. Può esprimere un numero di voti preferenziali pari al numero di seggi da attribuire.

25. Come si vota

L'elettore può far uso delle seguenti possibilità per esprimere il voto:

25.1. Con intestazione della lista

L'elettore vota di proprio pugno esprimendo il voto per la lista prescelta: apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione (sigla) della lista prescelta. Può esprimere voti preferenziali sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste, appone una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti.

Nella **scheda con intestazione della lista**, se i voti preferenziali superano il limite massimo consentito, tutte le preferenze sono annullate: **la scheda rimane comunque valida e viene considerata quale scheda "secca"**.

25.2. Senza intestazione della lista

L'elettore deve porre una croce nella casella "Senza intestazione".

L'elettore vota di proprio pugno esprimendo il voto a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti. L'omissione della croce nella casella "Senza intestazione" non è motivo di nullità della scheda.

Nella **scheda senza intestazione della lista**, se i voti preferenziali superano il massimo consentito, le preferenze sono cancellate e la scheda è considerata **nulla**.

Avvertenza

In base all'art. 37 cpv. 1 lett. b) LEDP sono considerate **schede senza intestazione della lista** quelle che:

- non recano il voto di una lista ma indicano voti preferenziali ai candidati;
- non recano il voto di scheda senza intestazione e non sono votate a nessuna lista;
- intestate a più liste e le schede intestate a una o più liste che recano contemporaneamente il voto di scheda senza intestazione..

26. Valore della scheda e ripartizione dei seggi

Si rimanda al sito www.ti.ch/diritti-politici al Capitolo ripartizione dei seggi.

27. Nullità delle schede (art. 44 cpv. 1 LEDP)

Sono nulle le schede che:

- a. portano segni di riconoscimento;
- b. recano espressioni estranee all'elezione;
- c. non sono ufficiali;
- d. sono illeggibili;
- e. non sono intestate a una lista e il numero dei voti preferenziali supera quello dei seggi da attribuire;
- f. completate o modificate non a mano;
- g. nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

28. Spoglio cantonale delle schede

Lo spoglio delle schede avviene a livello cantonale.

29. Ripartizione dei seggi per il Municipio e per il Consiglio comunale

La ripartizione dei seggi per il Municipio avviene con il sistema Hagenbach Bischof (art. 93b LEDP - sistema della miglior media). La ripartizione dei seggi per il Consiglio comunale ha luogo in base all'art. 93 LEDP, tranne per i casi in cui sono previsti i circondari elettorali (art. 93a LEDP)

30. Incompatibilità per carica e parentela

L'incompatibilità per i poteri comunali è regolata dalla Costituzione cantonale, dalla legge sull'esercizio dei diritti politici e dalla legge organica comunale.

A. Municipio: incompatibilità per carica e per parentela (art. 54 cpv. 2 Cost. cant. e 82 LOC)

Non possono assumere la **carica** di Municipale e di supplente:

- i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato;
- i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti (compresi i giudici di pace e i loro supplenti);
- i docenti di nomina comunale;
- i funzionari dirigenti dell'Amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio;
- i dipendenti del Comune e delle sue aziende.

Non possono far parte dello stesso Municipio (incompatibilità per parentela - art. 83 cpv. 1 LOC), salvo eventuali deroghe concesse ai Comuni con meno di trecento abitanti:

- coniugi;
- genitori e figli;
- fratelli;
- suoceri con generi e nuore;
- zii e nipoti consanguinei;
- partner registrati;
- conviventi di fatto;
- cognati.

Nel caso in cui dovessero risultare eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibili, appartenenti al medesimo gruppo oppure a gruppi diversi è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di due candidati in grado di parentela incompatibili l'elezione è determinata per sorteggio. L'escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti (art. 111 cpv. 1 e 2 LEDP).

Nel caso di un'elezione complementare e verificandosi incompatibilità per parentela, la priorità spetta a chi è già in carica. L'escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti (art. 111 cpv. 3 LEDP).

Qualora risultassero eletti un candidato alla carica di Municipale e un supplente in grado di parentela incompatibile il supplente è escluso (art. 111 cpv. 4 e 5 LEDP).

B. Consiglio comunale: incompatibilità per carica (art. 54 cpv. 2 Cost. cant. e 43 LOC)

Non possono assumere la carica di Consigliere comunale:

- i Consiglieri di Stato;
- i Municipali e i supplenti;
- i dipendenti del Comune e delle sue aziende.

I docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale.

Avvertenza

Il Cancelliere dello Stato, i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti, i giudici di pace e i loro supplenti possono far parte del Consiglio comunale. Per la carica di Consigliere comunale non vi sono restrizioni relative alla parentela.

31. Elezione del Sindaco e turno di ballottaggio

La data per l'elezione del Sindaco è fissata per **domenica 8 maggio 2016**.

L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per **domenica 5 giugno 2016**.

32. Convocazione dell'assemblea comunale

Il Municipio deve pubblicare all'albo comunale **lunedì 11 aprile 2016** la convocazione dell'assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale per l'elezione del Sindaco.

33. Termini e requisiti proposte di candidatura

Le proposte di candidatura devono essere deposte a mano, in un unico esemplare originale, alla **Cancelleria comunale al più tardi entro le ore 18.00 di lunedì 18 aprile 2016**.

L'indicazione del gruppo proponente è **facoltativa**. I candidati devono essere indicati con **cognome, nome, data di nascita completa e domicilio**. Alla proposta di candidatura deve essere unita la dichiarazione di accettazione del candidato (**firma originale e in una sola copia**).

34. Cauzione, proponenti e rappresentante dei proponenti

Per l'ammontare della cauzione, il numero dei proponenti e l'indicazione del rappresentante dei proponenti valgono le disposizioni come per le elezioni generali.

35. Rinuncia alla candidatura

Ogni candidato può dichiarare per iscritto al Sindaco ad interim, entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte ossia **entro le ore 18.00 di giovedì 21 aprile 2016** che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d'ufficio dalla proposta. La rinuncia deve essere presentata a mano e non dà diritto alla sostituzione.

36. Ritiro di proposte di candidature e/o numero di candidati per l'elezione tacita

I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere **l'elezione tacita, entro le ore 18.00 di lunedì 25 aprile 2016**.

Avvertenza

E' necessario l'accordo del rappresentante esplicitamente autorizzato, o in sua mancanza, dell'accordo di tutti i proponenti e dei candidati per il ritiro della proposta o la riduzione del numero dei candidati per permettere l'elezione tacita (art. 63 LEDP).

37. Proposte definitive e sorteggio

Le proposte di candidatura devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 25 aprile 2016**.

Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste. Le candidature sono pubblicate all'albo comunale con il nome dei proponenti. L'elezione del Sindaco avviene con il sistema della maggioranza assoluta. Se il numero dei candidati **non** supera quello degli eleggendi l'elezione del Sindaco avviene in forma tacita. Di ciò si dà avviso all'albo comunale

e si procede alla revoca della convocazione dell'assemblea comunale prevista per l'**8 maggio 2016**.

38. Stampa e distribuzione materiale di voto

Le Cancellerie comunali provvedono alla stampa del materiale di voto e lo trasmettono immediatamente agli aventi diritto di voto; il termine ultimo per l'invio è di **cinque giorni** per l'elezione del Sindaco.

39. Voto per corrispondenza

L'elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve a casa il materiale di voto. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato **entro le ore 12.00 di domenica 8 maggio 2016**.

40. Elezione di ballottaggio del Sindaco

Nel caso la maggioranza assoluta non venisse raggiunta l'elezione di ballottaggio è prevista per **domenica 5 giugno 2016**. L'elezione avviene con il sistema della maggioranza relativa. Di ciò si dà avviso all'albo comunale.

41. Esclusione dal turno di ballottaggio

Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti superiore al 5% delle schede valide e computabili.

42. Ritiro delle candidature e rinuncia del candidato

I proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono ritirare le proposte **entro le ore 18.00 di martedì 17 maggio 2016** (lunedì di Pentecoste: festivo). Entro il medesimo termine un candidato può rinunciare alla candidatura.

43. Stampa e distribuzione materiale di voto

Si rimanda al punto n. 38 delle direttive.

44. Voto per corrispondenza

L'elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve a casa il materiale di voto. Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato **entro le ore 12.00 di domenica 5 giugno 2016**.

45. Sito internet

A tempo debito verrà attivato il sito www.ti.ch/diritti-politici.

Allegati: modelli di proposte di candidatura e dichiarazione di accettazione

Bellinzona, 17 novembre 2015